

# SCHEMA TECNICA

## DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE E DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE IDRICHE. INQUADRAMENTO GENERALE E PRIME LINEE D'INTERVENTO 368/2019/R/idr (\*)

Con il documento di consultazione 368/2019/R/idr, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra i primi orientamenti per agevolare - in coerenza con i criteri di cui al d.P.C.M. 30 maggio 2019 - l'accesso al credito e l'accelerazione degli investimenti per mezzo del *Fondo di garanzia delle opere idriche*, istituito dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221.

Il documento illustra i primi interventi necessari a garantire l'avvio dell'operatività del *Fondo*, allo scopo di:

- *facilitare l'accesso al credito*, accrescendo la finanziabilità dei programmi di investimento e l'accelerazione degli interventi;
- *garantire il rischio connesso al trasferimento delle gestioni tra diversi operatori*;
- *contenere l'impatto tariffario*, in modo da assicurare la sostenibilità sociale della tariffa e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

E' prevista la pubblicazione di un secondo documento di consultazione contenente uno schema di provvedimento che dettaglia ulteriormente le modalità di gestione del *Fondo*.

In particolare, il documento di consultazione 368/2019/R/idr illustra quanto segue:

### **Coordinamento delle misure per la promozione degli investimenti**

L'efficace promozione della spesa per investimenti richiede l'impiego congiunto e coordinato di *misure regolatorie e non regolatorie*.

Rientrano tra le prime misure, ad esempio:

- la declinazione delle regole tariffarie in *schemi regolatori*, che consente una maggiore disponibilità di risorse per investimenti all'aumentare del fabbisogno ritenuto necessario;
- la *distinzione in aree geografiche degli oneri di morosità*, per rafforzare patrimonialmente i soggetti attivi nelle zone svantaggiate;
- l'adozione di *criteri per l'individuazione del valore residuo* delle attività non ammortizzate per rendere maggiormente trasparente e sostenibile la finanziabilità dei piani di investimento;
- la definizione di *misure di riequilibrio nell'ambito della convenzione tipo*, tese a rendere effettivamente realizzabili gli interventi previsti nelle pertinenti programmazioni.

Rientrano tra le principali misure non regolatorie (tipicamente riconducibili agli assetti istituzionali), ad esempio:

- *l'affidamento della gestione del servizio*;
- la *disponibilità di fondi pubblici*, incluse le risorse stanziare per l'attuazione del primo stralcio del Piano Nazionale (legge 205/2017, legge 145/2018).

L'Autorità ritiene che le modalità di gestione del *Fondo* debbano ricondurre a sistema il complesso degli incentivi relativi alle attività di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato, rafforzando i profili di coerenza delle *policies* tramite la pianificazione. Al fine di promuovere gli interventi di rilevanza strategica e ambientale, si potrebbe:

- *ampliare l'orizzonte temporale della programmazione* (prospettandola oltre il quadriennio);
- *promuovere un maggior coinvolgimento dei livelli istituzionali sovraordinati* (nelle Regioni in cui la frammentazione territoriale delle competenze genera difficoltà nello sviluppo di una capacità di programmazione coordinata e di ampio respiro, il livello istituzionale sovraordinato potrebbe farsi carico delle imprescindibili esigenze di coordinamento per le scelte di maggiore rilevanza strategica).

## Ricognizione dei fabbisogni

- *garanzie:*

Ai sensi del d.P.C.M. 30 maggio 2019, il *Fondo* può intervenire a supporto delle nuove operazioni di finanziamento utilizzando, in via alternativa, le seguenti *garanzie*:

- a) *di pagamento del "Valore di subentro riconosciuto"*, prestata dal *Fondo* direttamente a beneficio del "gestore titolato" (ossia del gestore in possesso dei requisiti di idoneità di accesso al *Fondo*);
- b) *di rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori*, nei confronti del gestore titolato.

In sede di prima attuazione, l'Autorità prevede che, nella valorizzazione della componente perequativa, siano considerati unicamente i fabbisogni di cui al "valore di subentro riconosciuto" collegabili a casi di prima attivazione del servizio idrico integrato, unitamente a quelli desumibili dai casi di "rimborso del credito".

- *interventi ammissibili:*

Gli interventi (con priorità per quelli riconducibili all'uso potabile), per la cui realizzazione può essere concessa la garanzia, sono:

- a) gli interventi *previsti nel Piano nazionale* (suddivisi tra le sezioni "invasi" e "acquedotti");
- b) gli interventi (non ancora finanziati e avviati) che si qualificano come *necessari all'adeguamento ai parametri di qualità tecnica*, qualora non previsti nel Piano nazionale, introdotti dall'Autorità con la delibera 917/2017/R/idr (stante la priorità per gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili).

L'Autorità ritiene che il *Fondo* possa sostenere la finanziabilità degli investimenti in particolare laddove questi non conseguano l'equilibrio nell'ambito della normativa vigente, quali ad esempio gli interventi:

- *previsti da tempo nei programmi degli interventi (PdI) ma non realizzati o realizzati solo parzialmente*, previa verifica della congruità degli stessi rispetto alle effettive criticità rilevate nel territorio;
  - *che si renderebbero necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica ma che, sulla base dei piani economico finanziari (PEF) elaborati dai competenti Enti di governo, si è ritenuto di non poter sostenere finanziariamente;*
  - *non inclusi nelle programmazioni esistenti poiché la relativa area di incidenza supera i confini di competenza degli Enti cui è assegnato il compito di programmare* (ad esempio: grandi opere idriche, di capacità di invaso, di adduzione, di depurazione su area vasta, la cui dimensione - sia economica, sia territoriale - ne preclude l'inserimento in uno specifico atto di pianificazione);
- c) *interventi riguardanti piccole dighe* (cioè "sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1 milione di metri cubi") non inseriti nel Piano nazionale.

## Impieghi e fonti di finanziamento del Fondo

- *entità della garanzia:*

La definizione dell'entità della garanzia da prestare (intesa come quota garantita sul totale del valore dell'operazione da finanziare) avviene tenendo conto dell'assoggettamento o meno del soggetto beneficiario alla regolazione dell'Autorità. In sede di prima applicazione, l'Autorità è orientata a prevedere che:

- a) *con riferimento ai soggetti regolati*, l'entità della garanzia possa variare tra il 30% e l'80%.

L'Autorità è orientata a considerare con maggior favore (in termini di entità della garanzia concessa) quei soggetti:

- *che, pur avendo percentuali di realizzazione degli interventi previsti inferiori al 100%, abbiano comunque dimostrato un'adeguata capacità operativa*. Pertanto, al di sopra di una determinata soglia (proposta pari al 40%), l'entità della garanzia da prestare risulterà decrescente al crescere della percentuale di realizzazione degli interventi;

- che *abbiano un minor grado di patrimonializzazione del soggetto gestore* (comunque prevedendo che, al di sotto di un certo livello di patrimonializzazione, l'operatore possa risultare ammissibile a condizione di provvedere a conseguire un livello ritenuto congruo). Pertanto, al di sopra di una determinata soglia, l'entità della garanzia da prestare risulterà decrescente al crescere della percentuale di patrimonializzazione;
- che *abbiano un maggior costo del debito*. Pertanto, gli operatori che si trovino nelle condizioni di dover accettare il pagamento di maggiori (minori) costi per il ricorso all'indebitamento, dovrebbero poter ricevere una entità della garanzia maggiore (minore), pur considerando la struttura degli incentivi degli operatori.

Comunque, l'Autorità ritiene che l'impiego del *Fondo* rappresenti anche uno strumento utile per favorire il ricorso a finanziamenti di medio e lungo termine (prevedendo anche una durata minima dei finanziamenti al di sotto della quale il ricorso alla garanzia sia da escludere);

- che *operino in contesti in cui si rinvergono carenze negli assetti istituzionali* (ad esempio per mancato completamento delle attività necessarie alla piena operatività dell'Ente di governo dell'ambito e all'affidamento della gestione del servizio), previa accettazione delle condizioni necessarie a garantire che gli impegni in termini di programmazione e gestione delle attività risultino coerenti con la regolazione applicabile;
- *per i quali l'operazione da finanziare abbia rilevanza strategica*, con riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti e al miglioramento dei parametri di qualità tecnica.

b) *con riferimento ai soggetti non regolati*, l'entità della garanzia possa arrivare all'80%.

L'Autorità intende effettuare le proprie valutazioni:

- in *coerenza* con le modalità previste per i soggetti regolati;
- tenendo conto del *grado di sinergia e complementarietà* tra l'intervento da sostenere con il ricorso al *Fondo* e le infrastrutture del servizio idrico integrato, ovvero con gli interventi ricompresi nelle programmazioni di ambito.

- *costo della garanzia:*

L'Autorità è orientata a prevedere che, contestualmente alla concessione della garanzia, sia individuato un *costo della garanzia* medesima (in capo al gestore richiedente), da versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Tale costo potrà essere ricompreso, per i gestori assoggettati alla regolazione dell'Autorità, tra quelli ammessi al riconoscimento tariffario.

- *componente perequativa:*

Per l'alimentazione del *Fondo* e copertura dei suoi costi di gestione, ai sensi del d.P.C.M. 30 maggio 2019, l'Autorità intende istituire una *componente perequativa*, da indicarsi separatamente in bolletta e calcolata nell'ottica di contenere gli oneri gravanti sulle tariffe.

In sede di prima applicazione, l'Autorità stima che, a fronte di una componente tariffaria con valore compreso tra 0,3 eurocent/mc e 0,6 eurocent/mc (da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione), sarebbe possibile destinare al *Fondo* un ammontare annuale di risorse compreso fra 34 milioni di euro e 68 milioni di euro, con una incidenza sulla spesa annuale del servizio idrico relativa alla categoria di utenza da considerarsi più debole - ossia l'utenza domestica - compresa tra lo 0,4% e lo 0,9%.

## Elementi procedurali

- *requisiti soggettivi dei richiedenti:*

In coerenza con il d.P.C.M. 30 maggio 2019, l'Autorità è orientata a prevedere che siano ammissibili alle garanzie i seguenti soggetti:

- a) *i gestori affidatari* del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza;

- b) *i soggetti salvaguardati* di cui sia fornito, oltre alla convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo, anche l'assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di governo;
- c) *i fornitori all'ingrosso di servizi idrici*;
- d) *i soggetti che abbiano titolo a gestire dighe e opere di derivazione e adduzione* nel caso in cui siano funzionali al servizio idrico integrato.

Ai fini dell'ammissibilità alle garanzie, tali soggetti:

- a) non dovranno essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi della legge fallimentare o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi della medesima legge;
  - b) dovranno aver ottemperato, ove assoggettati alla regolazione dell'Autorità, agli obblighi previsti per l'adozione e l'approvazione dello specifico schema regolatorio (composto dal programma degli interventi, dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione).
- *operazioni ammesse al rilascio della garanzia:*

Con riferimento alla "*garanzia di rimborso del credito*", le operazioni di finanziamento possono riguardare:

- a) *i contratti di finanziamento a medio/lungo termine* sottoscritti con le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti o la Banca europea degli investimenti;
  - b) *gli strumenti finanziari quali:*
    - *obbligazioni emesse dalle società affidatarie del servizio idrico*, sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio;
    - *obbligazioni e titoli di debito emessi da società di progetto*, ovvero società operanti nella gestione del servizio idrico integrato, al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità;
    - *altri titoli di debito comunque emessi ai fini del supporto del programma degli interventi del gestore titolato*, con scadenza superiore ai diciotto mesi e un giorno.
- *modalità di richiesta della garanzia:*

I soggetti titolati possono far richiesta di accesso alle garanzie del *Fondo* trasmettendo apposita istanza all'Autorità e alla CSEA (indicando il tipo di operazione di finanziamento, descrivendo l'intervento da sostenere e allegando una relazione sulle fonti di finanziamento della gestione).

- *schema di funzionamento del Fondo:*

Il documento di consultazione fornisce una rappresentazione schematica del funzionamento del *Fondo*. L'Autorità e la CSEA provvedono al controllo ed al monitoraggio degli interventi ammessi alla garanzia del *Fondo*, acquisendo tutte le informazioni necessarie, anche tramite la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). In particolare, l'Autorità effettua le verifiche sullo sviluppo degli interventi anche tenuto conto delle informazioni trasmesse nell'ambito delle istruttorie volte all'approvazione delle proposte tariffarie, ovvero tramite controlli *ad hoc*, richiedendo il dettaglio delle motivazioni di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori. Lo stato di avanzamento degli interventi realizzati verrà, inoltre, pubblicato ed aggiornato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Laddove si verificano le condizioni per escutere la garanzia, l'Autorità è orientata a prevedere che il gestore titolato sia tenuto alla restituzione della medesima in forma rateizzata (in ogni caso in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi). In caso di garanzia del valore di subentro, l'obbligo di restituzione è in capo al gestore subentrante alle medesime condizioni.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 12 ottobre 2019.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale